

**Per l'Iva sulla Tia
spunta il rimborso
parziale dopo
la bocciatura
della Consulta**

Gianni Trovati ▶ pagina 45



TRIBUTI LOCALI

Rimborsi parziali per l'Iva sulla Tia

Gianni Trovati ▶ pagina 45

Tributi locali. L'indicazione del viceministro dell'Economia sull'imposta applicata alla tassa rifiuti bocciata dalla Consulta

Iva-Tia, spunta il rimborso parziale

Casero: tema all'attenzione del Mef, ma con effetti finanziari molto rilevanti

IMPATTO ECONOMICO

L'arretrato rimborsabile viene quantificato in un miliardo se si considera la prescrizione dopo cinque anni, raddoppia in caso di termine decennale

Gianni Trovati

ROMA

■ La sentenza della **Corte costituzionale** che ha tolto il velo sull'illegittimità dell'Iva sulla vecchia **tariffa rifiuti** è del 2009, quella della **Cassazione** (sentenza 3756) che ha imposto di rimborsare i contribuenti è del 2012, e intanto la stessa tariffa (la «Tia») che ha prodotto la battaglia giuridica è scomparsa dall'orizzonte fiscale il 1° gennaio 2013. La questione, però, rimane di stretta attualità per una ragione semplice: i soldi che negli anni i contribuenti hanno versato per un'imposta «illegale» non sono mai tornati nelle loro tasche. Il tema è tornato ieri in commissione Finanze alla Camera dove il viceministro dell'Economia Luigi Casero, rispondendo a un'interrogazione di Marco Brugnerotto (M5S), ha potuto solo spiegare che il problema «è all'attenzione dell'amministrazione finanziaria». Anche perché «gli effetti finanziari della restituzione dell'Iva potrebbero essere molto rilevanti», e quindi si prova a studiare «una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica». In altre parole, la (lunga) ricer-

capunterebbe a forme di rimborso parziale per non dare un colpo troppo duro a conti pubblici già in sofferenza.

In effetti, come rilevato più volte su questo giornale, la questione può risultare parecchio costosa. Nella sentenza 238/2009 la Consulta ha chiarito che quella sull'igiene ambientale era una tariffa (cioè un corrispettivo misurato in base alla quantità di rifiuti prodotti dall'utente) solo nel nome, ma era una tassa lineare nei fatti e quindi non poteva essere accompagnata dall'Iva perché non è possibile far pagare un'imposta su un'altra imposta. A quell'epoca, la Tia era applicata in 1.193 Comuni, e riguardava quindi 17 milioni di abitanti e centinaia di migliaia di imprese. L'Iva illegittima che l'accompagnava valeva circa 200 milioni l'anno, e quindi produceva un arretrato rimborsabile da un miliardo considerando la prescrizione quinquennale (ma non mancano i sostenitori della prescrizione in 10 anni, che raddoppierebbe il conto). Gli utenti, com'è ovvio, hanno cominciato a bussare alle porte delle imprese che gestiscono il servizio, ottenendo anche svariate sentenze a loro favore dai giudici di pace e dalle commissioni tributarie. Le aziende, dal canto loro, hanno fatto notare che l'Iva riscossa sulle bollette era stata a sua volta girata all'Erario, e che quindi il compito di mettere mano ai fondi per gli indennizzi tocca allo Stato. Qualche gestore (per esempio la

Veritas di Venezia) ha scritto nel 2012 all'agenzia delle Entrate, che però si è limitata a ribadire le vecchie istruzioni sulla legittimità dell'Iva in attesa di novità ministeriali mai arrivate.

In questa catena di Sant'Antonio delle responsabilità il problema si è incancrenito, ma non ha smesso di crescere con l'addio alla vecchia Tia. L'Iva ha infatti accompagnato anche la «Tia2», cioè la nuova versione della tariffa comparsa come una meteora nella caleidoscopica evoluzione delle tariffe sui rifiuti, e viene oggi applicata anche nei (finora pochi) Comuni che utilizzano la Tari «puntuale». A differenza di quella «ordinaria», infatti, quella «puntuale» dovrebbe calcolare il conto in base alla quantità di rifiuti prodotti. Ma questo carattere corrispettivo appare più dichiarato che reale, le stesse bozze di regolamento attuativo (non ancora adottato) moltiplicano gli elementi presuntivi non è da escludere che un ritorno della questione sul tavolo dei giudici possa sfociare nell'illegittimità dell'Iva anche su queste nuove forme di tariffa.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le sentenze

01 | CORTE COSTITUZIONALE

Nella sentenza 238 del 24 luglio 2009 la Corte costituzionale si esprime sulla Tia «...tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo..., pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della Tarsu ... conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima»

02 | CORTE DI CASSAZIONE

Nella sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Cassazione bocchia la prassi amministrativa del dipartimento delle politiche fiscali riportata nella circolare 3/2010 che giudica la Tia1 un'entrata patrimoniale soggetta a Iva